

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'Agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 30/04/1998, n°173;

VISTO il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 del 24/11/2015;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2016) 8969 del 20/12/2016;

VISTO la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2017) 7946 del 27/11/2017;

VISTA la modifica al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvata dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2018) 615 del 30/01/2018;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n.696 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta, in esecuzione della delibera di Giunta n.47 del 13 febbraio 2018, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 con il quale sono state approvate le Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non Connesse alla Superficie o agli Animali (Parte Generale) del PSR-Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.D.G n.5412 del 02/09/2016 che approva le disposizioni attuative, parte specifica, della sottomisura 19.4"*Sostegno per i costi di gestione e animazione*";

VISTO il Decreto Ministeriale del 18/01/2018, pubblicato nel S.O. n. 15 della GURI n 80 del 06/04/2018, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 20 definisce riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e delle inadempienze gravi per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali;

CONSIDERATO che il predetto D.M. all'articolo 24 definisce procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale, stabilendo che ciascuna Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale individua con proprio provvedimento quanto stabilito dall'articolo stesso. In particolare, le Regioni, nell'ambito dell'attuazione delle singole misure/sottomisure del proprio Programma di Sviluppo Rurale, sentito l'Organismo Pagatore, individuano con propri provvedimenti anche le fattispecie di violazioni e di impegni con le relative riduzioni ed esclusioni da adottare in caso di inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti;

RILEVATO che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo), per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto), viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'AdG contestualmente all'approvazione delle Griglie di elaborazione delle singole Misure/Sottomisure;

RILEVATO che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea, nei bandi e nelle Disposizioni Attuative della Misura/Sottomisura;

RILEVATO che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della sottomisura 19.4"*Sostegno per i costi di gestione e animazione*" di cui all'art. 62 del Reg. (UE)1305/2013, Organismo Pagatore e AdG ritengono soddisfatti i requisiti di verificabilità e controllabilità (impegni, criteri e obblighi);

VISTA la nota prot. 43229 del 10/07/2018 del Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER" con la quale sono state trasmesse le griglie di riduzione ed esclusione relative alla sottomisura 19.4;

VISTE le percentuali di riduzione proposte con la citata nota del Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura - LEADER" che per gli altri due intervalli di punteggio (medio ed alto), nella fattispecie corrispondono al 5% e al 10%;

VISTA la nota prot. 45967 del 25/07/2018 con la quale, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 24 del D.M. 18/01/2018, sono state trasmesse all'Organismo Pagatore le griglie di riduzione/esclusione della sotto misura 19.4;

CONSIDERATO che l'Organismo Pagatore non ha posto osservazioni sulle predette griglie di riduzione/esclusione;

RITENUTO, pertanto, opportuno dare attuazione a quanto previsto dal citato D.M del 18/01/2018 pubblicato nel S.O. n. 15 della GURI n 80 del 06/04/2018 per la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" con un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto del sostegno, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1

Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente decreto; di approvare - in attuazione del D.M del 18/01/2018 - come dettagliato nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto, il quadro degli impegni che gravano sui beneficiari del sostegno, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse percentuali di riduzioni, nonché l'esclusione con riferimento alla sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" del PSR Sicilia 2014/2020.

Art. 2

Di dare atto che, per quanto non disposto nell'allegato al presente provvedimento, si rinvia alle previsioni del citato D.M. del 18/01/2018, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi alla Sviluppo Rurale ed alla condizionalità ed alle disposizioni attuative, parte specifica;

di dare atto, altresì, che - in assenza di diverse disposizioni contenute nell'allegato approvato con il presente provvedimento - restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei documenti attuativi che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, alla quale viene trasmesso per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, li 11 SET. 2018

Il Dirigente Generale
(Carmelo Frittitta)



Allegato A) al DDG n. 2039 del 11-09-2018

P.S.R. Sicilia 2014/2020
Sottomisura 19.4 “ Sostegno per i costi di gestione e animazione”

Quadro delle esclusioni, riduzioni e sanzioni

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno, o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sotto misura del PSR, nonché nelle disposizioni specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno (inclusa l'assenza di doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti) e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

b) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato dichiarazioni mendaci oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

In tali circostanze, il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 D.M. del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”).

c) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Reg. UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito nella lettera a) supera l'importo stabilito nella lettera b) per più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

d) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è rifiutato o recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. del 18/01/2018 “Un’inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento.

Qualora sia accertata un’inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo”.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono descritti gli impegni specifici della sotto misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

Quadro degli impegni

Descrizione impegno	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Sanzione in caso di inadempienza
Adeguatezza pubblicità dell'investimento.	Controllo in loco e controllo in situ	Sede GAL	EC 1676 - Le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari devono occupare almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile).	Riduzione Graduale
			EC1674 - Presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	Riduzione Graduale
			EC189 - Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso della sede GAL.	Riduzione Graduale
			EC1675 - Nel sito web istituzionale del GAL, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzia il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web. Inoltre, il sito dovrà rispettare i requisiti minimi previsti dal punto 10 delle Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020. Disposizioni attuative e procedurali.	Riduzione Graduale

Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi	Controllo in loco e controllo in situ	Documentale	Si applicano le disposizioni di cui al D.D.G. n. 3964 del 13.06.2016 allegato A “ <i>determinazione delle percentuali di riduzione da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici</i> ”.	Riduzione Graduale
--	---------------------------------------	-------------	---	--------------------

Per ciascun impegno l’inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell’inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.

La durata di un’inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell’articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell’art. 71 del Reg. UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all’art. 20 del D.M. del 18 gennaio 2018, per gli impegni specifici previsti dalla sotto misura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”, sono di seguito riportate.

Il calcolo delle percentuali di riduzione da applicare richiama quanto contenuto nell’allegato 6 del citato D.M. 18/01/2018.

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	5%
x => 4,00	10%

Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ, in loco.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale.	Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale	Adeguamento dell'informativa entro 15 giorni dall'invito a provvedere
Medio (2)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico compreso tra €. 50.000,00 ed €. 500.000,00.	Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità - Provvisori in istruttoria. Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità - Controlli a collaudo e post pagamento.	Adeguamento dell'informativa entro 30 giorni dall'invito a provvedere
Alto (3)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico superiore ad €. 500.000,00.	Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle informazioni e Visibilità - Controlli a collaudo e post pagamento	Adeguamento dell'informativa oltre 30 giorni dall'invito a provvedere

Il Dirigente Generale
(Carmelo Frittitta)

